

Prot n. 35

Spett.le
COMUNE DI PACE DEL MELA

c.a. **Ing. Arturo Antoci** (RUP)

Catania, 19 maggio 2016

Oggetto: bando di gara per lavori di "costruzione impianto sportivo annesso all'edificio scolastico G. Marconi".

Termine presentazione offerte e gara: 3 e 4 giugno 2016

Importo complessivo appalto: € 577.359,04

Con riferimento alla procedura di cui al bando in oggetto pubblicato il 13 maggio u.s., osserviamo quanto segue.

❖ **Clausola II.2.4) lavorazioni di cui si compone l'intervento:**

Per le singole lavorazioni di cui si compone l'intervento (OG1, OG11 e OS33) è indicato il limite massimo di subappalto pari al 30%.

Nella procedura in esame, come correttamente indicato in vari punti del bando, si applica il D.lgs. n. 50/2016 il quale all'art. 105 comma 2 prescrive che **"fatto salvo quanto previsto al comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto..."**. Altresì, il comma 5 dispone che le opere di cui all'art. 89 c. 11 (leggasi le stesse per le quali non è permesso l'avvalimento, ovverosia le "strutture, impianti e opere speciali" cd. S.I.O.S.) l'eventuale subappalto non può superare il 30% delle stesse.

Tale ultima disposizione letta con la norma transitoria (art. 216 c. 15 D.lgs. n. 50/2016) a cui la stessa rinvia, fa salva l'applicazione dell'art. 12 Legge n. 80/2014 fino all'entrata in vigore del Decreto Min. Infrastrutture che definirà l'elenco delle S.I.O.S. In quest'ultimo articolo, tra le S.I.O.S. non rientra né la cat. OS33 (v. comma 1 art. 12), né la cat. OG11 poiché l'importo indicato nel bando non supera il 15% (v. comma 2 art. 12). Pertanto, alla luce della suddetta normativa, **sia la cat. OS33 che la cat. OG11 sono interamente subappaltabili.**

❖ **Clausola III.1.2. (Anticipazione):**

Come correttamente indicato nel bando in applicazione della nuova norma art. 35 D.lgs. n. 50/2016, è prevista l'anticipazione in favore dell'appaltatore pari al 20% da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. Tale percentuale, però è da applicare sul **"valore stimato dell'appalto"** e non sull'importo contrattuale. Da rilevare, altresì, che nel C.S.A. è erroneamente stabilito **"..è esclusa ogni anticipazione.."** (art. 8.14)

❖ **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO:**

Il contenuto di tale documento contrattuale fa riferimento al previgente D.lgs. n. 163/'06, interamente abrogato dall'art. 217 D.lgs. n. 50/2016. Invero, alla luce di quest'ultima novella alcuni istituti giuridici sono stati radicalmente modificati, quali: varianti in corso d'opera, risoluzione contrattuale, subappalto, accordo bonario, etc..

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, si invita codesto ente appaltante a valutare quanto sopra esposto per gli opportuni provvedimenti di rettifica del bando, del disciplinare e del C.S.A.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola